



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 26/22 DEL 21.05.2020

Oggetto: Disegno di legge concernente "Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili)".

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con delega in materia di protezione civile, ricorda che in riferimento al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, deliberato per sei mesi dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020.

Successivamente, sulla base dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state emanate una serie di leggi statali nonché di provvedimenti attuativi del Governo, del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, finalizzati all'attuazione e al coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

In tale contesto, con riferimento alla situazione regionale e nel limite delle competenze di tipo concorrente in materia di protezione civile, il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

Al riguardo l'Assessore riferisce che sono pervenute delle osservazioni da parte del Ministero dell'Interno, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze finalizzate a porre all'attenzione del Governo la questione relativa alla legittimità costituzionale e valutare se proporla dinanzi alla Corte costituzionale entro il termine di legge previsto per l'eventuale impugnativa.

L'Assessore evidenzia che le predette osservazioni si sostanziano nella richiesta di precisazioni riguardanti la terminologia utilizzata nel testo normativo, al fine di ricondurre inequivocabilmente lo stesso al significato voluto dal legislatore regionale evitandone qualsiasi potenziale travalicamento, nonché nell'introduzione, nell'ambito della procedura di mobilità prevista dalla norma in argomento, dell'acquisizione del nulla osta da parte delle altre amministrazioni pubbliche diverse da quelle regionali.



L'Assessore continua riferendo che, dopo l'esame puntuale delle osservazioni, ha ritenuto le stesse condivisibili e accoglibili, poiché l'accoglimento delle stesse non comporta un discostamento dalla voluntas legis del provvedimento. Pertanto propone di procedere mediante un disegno di legge finalizzato a rendere inequivocabile l'interpretazione di alcune parti della norma e a perfezionare la procedura di mobilità attivata ai sensi della predetta legge.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente porta all'attenzione della Giunta regionale un apposito disegno di legge in cui sono riformulati i commi oggetto di osservazioni mediante modifica al testo della L.R. n. 9/2020, accompagnato dalle relazioni tecnico-illustrativa e di analisi tecnico normativa (ATN).

Con riferimento alla suddetta legge, l'Assessore illustra sinteticamente le modifiche introdotte.

L'articolo 1 del disegno di legge chiarisce il contenuto del primo articolo eliminando un riferimento normativo ridondante.

L'articolo 2 introduce la riformulazione dell'articolo 2, commi 1, 3 e 4 per precisare il ruolo del Presidente della Regione come Autorità territoriale di protezione civile all'interno del Sistema regionale di protezione civile, le sue funzioni di coordinamento delle strutture e componenti regionali e le modalità di raccordo con quelle statali, nonché le funzioni delle sale operative SORI e SOUP.

L'articolo 3 prevede la modifica dell'articolo 3, comma 3, per precisare la forma di raccordo con gli enti e le amministrazioni dello Stato, nel caso di ricorso a mezzi e poteri straordinari.

L'articolo 4 disciplina la modifica dell'articolo 5, comma 3, introducendo, nell'ambito della procedura di mobilità prevista dalla norma in argomento, l'acquisizione del nulla osta da parte delle amministrazioni pubbliche non regionali e inoltre sopprime il comma 5 del medesimo articolo, poiché in contrasto con le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001.

Con riferimento all'articolo 4, l'Assessore, nel richiamare le precedenti deliberazioni n. 12/3 del 12.3.2020 e n. 15/10 del 24.3.2020, riferisce che non si è ancora conclusa la procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale da impiegarsi nella Direzione generale della Protezione Civile e nelle sue articolazioni territoriali.

Al riguardo ritiene opportuno che la procedura in corso sia coerente con la previsione di nulla osta indicata all'articolo 4 del disegno di legge, anche in considerazione del fatto che l'articolo 38-bis della L.R. n. 31/1998 consente la partecipazione di personale di ruolo a tempo indeterminato di tutte le amministrazioni pubbliche, anche esterne al Sistema Regione, precisando inoltre che, ai sensi



dell'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, hanno priorità i dipendenti provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo.

L'Assessore propone pertanto di approvare il disegno di legge sopra illustrato recante "Modifiche alla legge regionale del 9 marzo 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili)" e di dare mandato al Direttore generale della Protezione Civile di modificare, in coerenza con l'articolo 4 del disegno di legge, l'avviso della citata procedura straordinaria di mobilità affinché venga richiesto il nulla osta ai vincitori provenienti dalle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, se diverse dal Sistema Regione, con priorità ai dipendenti provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Direzione generale della Protezione Civile, preservando al contempo l'attività degli altri centri e sale operative regionali che concorrono alle attività di protezione civile.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con delega in materia di protezione civile, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Protezione Civile

DELIBERA

- di approvare il disegno di legge concernente "Modifiche alla legge regionale del 9 marzo 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili)";
- di dare mandato al Direttore generale della Protezione Civile di rendere conforme a quanto indicato in premessa la procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale da impiegarsi nella Direzione generale della Protezione Civile e nelle sue articolazioni territoriali, attivata in attuazione della Delib.G.R. n. 12/3 del 12.3.2020 e della Delib.G.R. n. 15/10 del 24.3.2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 26/22
DEL 21.05.2020